



Prot.99

Firenze lì, 17 Aprile 2020

Al Presidente della Commissione Arbitrale Regionale
Toscana e Umbria

FIRENZE

e, p.c.

DAP Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV Relazioni Sindacali

ROMA

Gennarino De Fazio

Segretario Generale U.I.L. P.A. Polizia Penitenziaria

ROMA

OGGETTO: Richiesta di attivazione della Commissione Arbitrale.

Questa Organizzazione Sindacale in data 24/02/2020 con nota Prot.12/20 (**All.1**) contestava alla Direzione della Casa Circondariale di Livorno la disposizione emanata unilateralmente il 19/02/2020, Prot. n°3223, che a distanza di anni revocava d'imperio l'orario di lavoro articolato su 5 gg. (ore 7.12 giornaliere) sostituendolo, a partire dal mese corrente, con l'articolazione dei servizi del personale della Base Navale su 6 gg. lavorativi, senza aver inviato alle parti sociali la prevista comunicazione, né preventiva né successiva.

Si evidenzia che l'articolazione del tipo di orario era in essere su 5 gg settimanali era in vigore da circa sette anni e che la ragione reale era dal fatto della concessione dei buoni pasto.

Quindi, invitavamo la Direzione a sospendere il provvedimento e convocare le OO.SS., e di porlo in discussione al termine dell'emergenza in atto legata alla pandemia del Covid-19, sottolineando che l'argomento oggetto di controversia rientrava nella fattispecie delle materie di contrattazione decentrata avendo di fatto modificato l'orario di servizio in turni diversi oltretutto non quelli canonici (6-12-18-24).

Dopo aver ricevuto due successivi solleciti con le note Prot.6-03/20 e Prot. 7-03/20, rispettivamente del 10.03.2020 e del 17.03.2020 (**All.2 e 3**), in data 20/03/2020 (**All.4**) la direzione rispondeva sostenendo che la scelta era dovuta a ragioni operative, non esplicitate, che potessero giustificare la c.d. settimana corta, manifestando, esplicitamente, di voler continuare a perorare la propria posizione.

Con un terzo sollecito trasmesso con la nota Prot. 9-03/20 (**All.5**) del 26.03.2020, poi ancora con la nota Prot. 6-04/20 del 10.04.2020 (**All.6**), il Coordinamento Provinciale di Livorno, tentava di arginare la controversia nonostante fosse abbondantemente superato il termine inderogabile di trenta giorni previsti dall'art.13 del P.I.R. in vigore, esortando in più argomentazioni il Dirigente a revocare oppure sospendere quanto emanato autonomamente, ma anche questi ennesimi sforzi venivano vanificati.

Difatti, la direzione dava prova di ciò con la nota 6419 del 15.04.2020 (**All.7**), proseguendo a sostenere la sua azione inviando la programmazione mensile del servizio e il cambio d'orario e di servizio.

Alla luce della descrizione dei fatti, e tenuto che nessun intento conciliativo è sopraggiunto dalla parte pubblica, con la presente si chiede l'immediata attivazione della commissione arbitrale ai sensi dell'art. 3 comma 14 e seguenti dell'A.Q.N. del 24.03.2004 per l'annullamento della disposizione n° 3223 del 19.02.2020 adottata in violazioni:

- Dell'art. 4 comma 4 AQN 1998/2001;
- Dell'art. 8 comma 4 e 5 AQN 2001/2005;
- Dell'art. 1- 3 e 13 del P.I.R. sottoscritto in data 16/11/2004.

In attesa della prevista convocazione stabilita dal regolamento C.A.R. del 02/05/2019, si inviano Cordiali Saluti

Il Segretario Generale Regionale

Eleuterio Grieco